Pubblicato il 11/11/2026

N. 08228 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 05131/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5131 del 2026, proposto da

Sirio Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B9B0778444, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Della Corte, che si dichiara antistatario, Luca Ruggiero, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cuc Comuni Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani San Marzano Sul Sarno, non costituiti in giudizio;

Comune di Castel San Giorgio in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Nocera Inferiore in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentato e difeso dagli avvocati Sabato Criscuolo ed Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Noi Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Gabriele, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 831/2026, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Castel San Giorgio e di Noi Società Cooperativa Sociale e di Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2026 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia riguarda la gara d'appalto bandita per l'affidamento del "*Servizio di Asilo nido comunale presso le sedi di Aiello/Campomanfoli e Via Garibaldi del Comune di Castel San Giorgio*".

2. La stazione appaltante ha aggiudicato il servizio a Noi Società Cooperativa Sociale con determinazione 13 febbraio 2026 n. 286.

3. Sirio società coop. sociale (di seguito: "Sirio"), partecipante alla gara e collocata al secondo posto della graduatoria, ha impugnato la predetta aggiudicazione.

4. Il Tar Campania – Salerno, con sentenza 5 maggio 2026 n. 831, ha respinto il ricorso.

5. Sirio ha appellato la sentenza con ricorso n. 5131 del 2026.

6. Nel corso del presente grado di giudizio si sono costituiti Noi Società Cooperativa Sociale, Comune di Castel San Giorgio e Comune di Nocera Inferiore.

7. All'udienza del 5 novembre 2026 la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. L'appello è infondato.

9. L'appellante ha manifesto l'interesse al risarcimento del danno per equivalente (l'appalto è stato eseguito).

10. Si controverte in merito alla verifica di anomalia, esitata con valutazione di congruità dell'offerta di Noi Società Cooperativa Sociale.

L'affidamento in gara ha ad oggetto il servizio di asilo nido per 73 giorni.

11. Con il primo motivo l'appellante Sirio ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondato la censura di difetto di istruttoria, basata sull'asserita omessa verifica di tutte le voci di costo.

In particolare, secondo la ricorrente, in giudizio la stazione appaltante avrebbe ammesso che alcuni costi non sarebbero stati oggetto della richiesta istruttoria e quindi non sarebbero stati esaminati in sede di verifica di anomalia.

11.1. Il motivo è infondato.

11.2. Il rup, con nota 19 gennaio 2026 n. 4055, ha chiesto alla prima classificata (come da verbale 6), la cui offerta "*presenta un costo della manodopera pari ad euro 126.454,25, inferiore a quello calcolato e indicato nella documentazione a base di gara pari ad euro 159.191,10*", "*la relativa documentazione giustificativa in merito alla congruità dell'offerta presentata e ai relativi costi della manodopera indicati*".

Lo specifico riferimento ai costi della manodopera si iscrive nella previsione dell'art. 23 comma 3 del disciplinare, in base al quale "*Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale*".

L'aggiudicatario ha riscontrato la richiesta dando conto non solo del costo della manodopera ma anche degli altri costi, quali le derrate alimentari.

Nel verbale 7 si dà atto che il rup ha richiesto, in data 19 gennaio 2026, "*ai sensi del combinato disposto dell'art.110, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art.23 del Disciplinare di gara, la relativa documentazione giustificativa in merito alla congruità dell'offerta presentata e ai relativi costi della manodopera indicati*" (verbale 7).

Lo stesso rup ha poi esaminato la documentazione giustificativa trasmessa dall'operatore economico e ha ritenuto che le giustificazioni "*siano sufficienti a giustificare la non anomalia dell'offerta, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima*" (verbale 7).

A fronte di quanto sopra non vi sono i presupposti per ritenere che il rup non abbia analizzato l'intera offerta e i relativi costi, considerandola sostenibile.

Né può desumersi la mancanza di istruttoria dalla motivazione sintetica del superamento del giudizio di anomalia in quanto "*l'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo, non richiedendosi*

motivazione analitica in caso di giudizio positivo" (Cons. St., sez. V, 15 settembre 2023 n. 8356).

Considerato che oggetto di giudizio è la verifica di anomalia svolta in sede procedimentale, risultano recessivi gli assunti della difesa della stazione appaltante, non rilevanti rispetto all'oggetto del giudizio.

A tale riguardo si aggiunge che "*quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta e questa sia stata impugnata dall'operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione, essendo perciò gravato dell'onere della prova relativa*" (Cons. St., sez. V, 3 giugno 2025 n. 4784, con richiamo a Cons. St., sez. V, 4 novembre 2022 n. 9691).

12. Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto infondata la censura volta a evidenziare i profili di non congruità dell'offerta.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. Quanto al costo della manodopera, sono dedotti tre profili, riguardanti il riferimento alle tabelle ministeriali di settembre 2025, anziché alle tabelle ministeriali di gennaio 2026, il tasso di assenteismo e gli scatti di anzianità.

12.3. In termini generali, nella prospettiva dei partecipanti alla gara, la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, "*senza che sia possibile esigere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile*" (Cons. St., sez. V, 24 agosto 2026 n. 6615).

Nella prospettiva della stazione appaltante, la verifica di congruità è espressione di discrezionalità tecnica, in seguito alla quale la stazione appaltante esclude dalla

partecipazione alla procedura d'appalto l'offerente che integra la fattispecie di anomalia.

La sussistenza degli elementi della fattispecie è apprezzabile sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all'accertamento svolto, essendo basate sulla valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un'attività connotata da discrezionalità tecnica, basata sul giudizio di verosimiglianza.

La valutazione tecnica è compiuta dal soggetto per vocazione istituzionale competente nella materia.

Detta valutazione può essere superata sulla base di elementi che dimostrino che la decisione dell'Amministrazione sia frutto di travisamento dei fatti o illogicità e irragionevolezza del percorso logico giuridico seguito, ferma l'impossibilità di rendere una valutazione tecnica alternativa, non potendo questo Giudice sostituire una valutazione opinabile con altra valutazione opinabile.

12.4. Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023, "*le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che* […] *appaia anormalmente bassa*".

L'art. 41 comma 14 del d. lgs. n. 36 del 2023 attribuisce all'offerente "*la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale*", dopo avere specificato che "*I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso*".

Pertanto l'art. 41 comma 14 del d. lgs. n. 36 del 2023 espressamente consente all'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In tale contesto generale, i costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle ministeriali, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento, da parte dell'offerente, in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali.

Infatti è consolidato l'orientamento in base al quale l'operatore economico può dimostrare, "*con riferimento al costo medio della manodopera indicato nelle tabelle ministeriali, che non assume valore di parametro assoluto e inderogabile, può evidenziare una particolare organizzazione imprenditoriale idonea a dimostrare la sostenibilità degli scostamenti*" (Cons. St., sez. V, 6 agosto 2026 n. 6416).

12.5. Con le giustificazioni qui controverse l'aggiudicataria ha suddiviso il prezzo offerto in € 126.454,25 per "Costo della Manodopera", € 2.400,00 per "Costi Sicurezza Interna", € 8.632,26 per "Costo acquisti derrate alimentari" e in € 6.400,00 per "Costi Generali, Varie ed Eventuali e Utile d'Impresa".

In base ai calcoli effettuati dalla società, censurati nei termini che seguono, la somma destinata alla spesa del personale, pari a € 126.454,25 comprende la somma di € 1.549,06, destinata a "*varie ed eventuali*", come evidente dalla .

La presenza di questo ultimo importo cautelativo può essere messa in discussione solo nei termini in cui sia criticabile la modalità di determinazione della spesa del personale.

I giustificativi espongono, peraltro, ragioni di minor costo della spesa del personale rispetto alle tabelle ministeriali che non sono oggetto di censura, pur contribuendo a giustificare l'offerta.

Infatti, i valori ministeriali sono comprensivi dell'indennità di turno (€ 27,01 per D3/E1, € 25,31 per D2, € 23,94 per C3/D1 ed € 19,70 per A1), che incide per l'11,70% sul costo annuo (così la tabella ministeriale).

Nella tabella ministeriale si legge che "*il totale costo orario comprende l'indennità di turno*". Pertanto "*detta indennità non va considerata nel caso in cui l'articolazione dell'orario non preveda turnazioni*".

L'aggiudicataria ha espressamente dichiarato nelle giustifiche che "*Non sarà data l'indennità di turno al personale che sarà preso in carico in quanto sarà applicata la maggiorazione del lavoro notturno nel caso dovesse sorgere la necessità. Ai sensi dell'art. 54 del CCNL*".

Ne consegue che la differenza fra il costo del personale stimato dalla stazione appaltante e quello esposto dall'aggiudicataria tiene conto anche di detta differenza, non oggetto di specifica censura.

12.6. In tale contesto, non risulta di per sé determinante il fatto che le tabelle ministeriali prese a riferimento dall'offerente (e dalla stazione appaltante) siano quelle del 2025, se non accompagnato da rilievi circa le ricadute di tale circostanza sulla sostenibilità dell'offerta.

Del resto è lo stesso appellante ad affermare che "*la S.A., nel caso di specie, pur avendo preso a riferimento il costo aggiornato al settembre 2025, ha stimato un costo complessivo della manodopera oltremodo capiente e tale da consentirne, entro certi limiti, comunque il ribasso, sebbene non nella consistente misura prospettata dall'aggiudicataria*", così ammettendo che la quantificazione del costo della manodopera effettuata dalla stazione appaltante non è, di per sé, un parametro che impedisce la presentazione di un'offerta congrua.

Non è quindi necessario approfondire il tema dell'aumento del costo del personale impiegato, previsto a far data dal gennaio 2026 (secondo la prospettazione dell'appellante), che "*non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l'imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell'offerta presentata in gara"; mentre è "irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la stazione appaltante abbia fatto riferimento ai parametri* [di altro precedente] *CCNL* […]*, poiché* […] *la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto (mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il*

calcolo dell'importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare)" (Cons. St., sez. V, 21 maggio 2026 n. 4088).

Il Tar ha, infatti, ritenuto che "*tale scostamento non dovrebbe essere superiore all'1,9% del costo complessivo della manodopera, a conferma della sostanziale irrilevanza dello stesso*".

Parte appellante ha quantificato il maggiore costo in € 2.471,00 (la controinteressata in € 2.373,00), che "*non trova alcuna capienza nella "risicata" offerta prodotta dall'aggiudicataria*".

Tanto non è sufficiente a superare la pronuncia del Tar, essendo un assunto generico, oltre al fatto che l'aggiudicataria ha previsto € 1.549,06 destinate a "*varie ed eventuali*" e € 6.400,00 per "*Costi generali, varie ed eventuali e utile d'impresa*" (così nelle giustificazioni presentate).

12.7. Quanto al tasso di assenteismo, l'aggiudicataria, nelle giustificazioni, ha esposto un prospetto dal quale risulta che la voce per ferie (165), festività e festività soppresse (108), assemblee sindacali (12), diritto allo studio (3), formazione professionale (8), formazione e permessi RLS (12) non sono state modificate rispetto alle tabelle ministeriali mentre l'aggiudicataria è intervenuta sul dato di assenza per malattia, gravidanza e infortunio, riducendole a 50 ore rispetto alle 120 ministeriali.

Nelle giustifiche si legge altresì che l'aggiudicataria avrebbe potuto ridurre il dato relativo alla formazione RLS e alle assemblee sindacali (in considerazione rispettivamente della presenza nell'organico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e della storica non numerosa presenza di iscrizioni sindacali), decidendo nondimeno di non alterare il dato.

Il Tar ha ritenuto che "*l'impresa si è discostata dalla stima delle ore mediamente non lavorate contenuta nella tabella ministeriale, pari a 428 ore, rideterminando in 358 il numero delle ore non lavorate*" e che "*Tale rideterminazione è stata giustificata*

plausibilmente richiamando i dati storici di assenza dal servizio riscontrati dalla cooperativa per i propri dipendenti, inferiori ai valori medi di settore per malattia, infortuni e gravidanza".

L'appellante ha dedotto la superficialità dell'assunto e il fatto che l'operatore non avrebbe attestato i dati storici in sede procedimentale, né in sede processuale.

Al riguardo si rileva che, posto che la valutazione riguarda il gestore uscente, non vi sono elementi per ritenere che la stessa non fosse nelle condizioni di controllare "*le ore mediamente lavorate*" (giustificazioni).

Del resto, l'amministrazione ha ritenuto di non averne bisogno, nonostante l'aggiudicataria abbia manifestato disponibilità a svolgere colloqui e chiarimenti ulteriori (così nelle giustificazioni).

Inoltre il conteggio delle ore mediamente non lavorate tiene conto anche dei profili prudenziali che connotano le ore per assemblee sindacali e per formazione relativa alla sicurezza.

L'appellante richiama poi l'asserita alterazione del dato costituito dal monte ore teorico, indicato nelle tabelle ministeriali in 1976 e rideterminato dall'aggiudicataria in 1984 (per l'aggiunta di otto unità).

Senonché l'assunto è generico e di incidenza limitata (l'appellante ha calcolato la relativa spesa in euro 620, di cui non è dimostrata la rilevanza) e non risulta quindi conducente.

Peraltro le considerazioni e i conteggi dell'appellante in merito alal spesa complessiva del personale non tengono conto di quanto sopra illustrato in merito all'indennità di turno.

12.8. Quanto all'incidenza degli scatti di anzianità, l'aggiudicataria precisa, nella tabella delle "osservazioni" contenuta nelle giustificazioni, che l'aggiudicataria ha ritenuto di non riconoscere scatti di anzianità dopo avere precisato che "*Il valore di costo presente nella Tabella Ministeriale corrispondente agli scatti di anzianità è*

relativo alla maturazione di almeno tre scatti": la precisazione, che dà conto del fatto che la tabella ministeriale esprime un'anzianità media, non è oggetto di critica.

*L'*aggiudicataria ha chiarito, con le giustificazioni, che la quantificazione delle componenti retributive è stata effettuata sulla base della diretta conoscenza della posizione contrattuale del personale già impiegato nel servizio, trattandosi del gestore uscente.

Peraltro l'affidamento oggetto della gara è un servizio della durata di 73 giorni: a fronte di un intervallo di tempo così sensibilmente inferiore all'anno, risulta non implausibile che possa essere ridotta l'incidenza dell'acquisizione economica dell'anzianità.

Non è escluso che quanto sopra possa essere idoneo a superare il valore degli scatti di anzianità riportato nelle tabelle ministeriali, correlato a un assetto medio di settore, anche considerando che l'amministrazione è al corrente della situazione del gestore uscente, così avendo potuto valutare la congruità sul punto dell'offerta presentata.

Né depone in senso contrario il fatto che il capitolato contiene una clausola sociale: la stazione appaltante "*prevede l'applicazione della clausola sociale per il personale attualmente impegnato, con le modalità previste dalle Linee Guida ANAC*", con la precisazione che "*Nella documentazione di gara il concorrente allegherà all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)*" (art. 7).

Ai sensi dell'art. 3.2 delle Linee guida Anac "*l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario*", posto che "*Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia*

compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore".

La legge di gara, pur prevedendo la clausola sociale, non impone il mantenimento di tutti gli elementi retributivi, laddove fa riferimento alle Linee guida Anac e richiede la presentazione di un "progetto di assorbimento" con la relativa "proposta contrattuale" (art. 7).

La clausola sociale, per come delineata nel capitolato, non dispone quindi che il concorrente si obblighi a mantenere inalterata l'organizzazione del lavoro del precedente gestore della commessa, imponendo piuttosto all'imprenditore subentrante la salvaguardia dei posti di lavoro, nei limiti di compatibilità derivanti dalla natura elastica della stessa.

L'elasticità della clausola sociale non può che espandersi dal più (numero di lavoratori in concreto assorbiti) al meno (condizioni di lavoro e destinazione dei lavoratori riassorbiti), nel rispetto del ccnl.

Altrimenti, posto il connotato elastico della clausola, dovrebbe ritenersi che l'armonizzazione riguardi solo il numero dei lavoratori da assorbire, e non anche i profili meno incisivi rispetto alla situazione del lavoratore, così tradendo la finalità (di *favor* per il lavoro) sottesa alla stessa clausola (Cons. St., sez. V, 12 novembre 2024 n. 9036).

Né l'impiego del personale già adibito nel servizio comporta necessariamente che l'aggiudicataria abbia trascurato di valutare gli scatti di anzianità, considerato anche che la stazione appaltante conosce la situazione.

Pertanto, in ragione di tutto quanto sopra, il profilo di censura non è conducente.

12.9. Da ultimo, non costituisce parametro di legittimità della presente aggiudicazione quanto avvenuto in altra procedura a evidenza pubblica in asserito danno dell'appellante.

12.10. Quanto agli altri costi l'appellante ha contestato la voce di € 8.632,26 "*Costo acquisti derrate alimentari*" e la voce di € 6.400,00 "*Costi Generali, Varie ed Eventuali e Utile d'Impresa*".

L'aggiudicataria ha descritto nelle giustificazioni il centro di produzione pasti di Castel San Giorgio, le attività di mensa svolte nei Comuni limitrofi e le economie di approvvigionamento.

La voce di € 6.400,00 ha un contenuto variegato, che non necessita di particolare approfondimento laddove contiene la previsione di un utile e di spese generali, in un contesto nel quale (così come sottolineato in sede di giustificazioni) l'aggiudicataria è una cooperativa sociale e svolge un'attività connotata da economie di scala, di cui si dà conto nelle giustificazioni e che non si può escludere che siano già state utilizzate nell'ambito della commessa di cui l'aggiudicataria è gestore uscente, con conseguente conoscenza, da parte dell'amministrazione, delle condizioni praticate.

Per le stesse ragioni neppure rileva, di per sé, il fatto che la voce per la fornitura di pasti risulta presenta un ammontare ridotto rispetto a quanto previsto dalla stazione appaltante (€ 16.060,00), considerata anche la precedente voce e il fatto che il termine si riferisce alle derrate alimentari, non escludendo che le ulteriori attività per la fornitura del pasto beneficino dell'organizzazione aziendale. E ciò anche considerando quanto offerta dall'aggiudicataria e richiamato dall'appellante (15 ore di formazione del personale, un sistema di controllo nell'erogazione del servizio mediante "supervisione individuale e supervisione collettiva", materiali educativi e "servizi aggiuntivi e proposte migliorative", "senza oneri a carico dell'Amministrazione", tra i quali figurano "modalità alternative di realizzazione del servizio", "Progettazione pedagogica partecipata", "creazione di un progetto di continuità tra nido e scuola dell'infanzia", "ampliamento dei servizi all'utenza" ed "organizzazione del servizio di pulizia e piano di manutenzione delle attrezzature").

Infatti, non è impedito che la realizzazione di tali servizi, in un periodo di tempo limitato (oggetto dell'affidamento in gara) avvenga tramite risorse già impiegate in altre attività e con costi estremamente ridotti, anche in ragione di economie di scala. Inoltre, l'aggiudicataria può disporre di accordi particolarmente vantaggiosi con i fornitori.

12.1. Nel complesso quindi la valutazione della stazione appaltante, per quanto non scevra da profili di opinabilità, supera il vaglio di legittimità sulla base delle censure formulate.

13. In conclusione, appello è infondato.

14. la particolarità e la novità delle questioni giuridiche sottese alla presente controversia giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Elena Quadri, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere

Francesca Picardi, Consigliere

L'ESTENSORE

Sara Raffaella Molinaro

IL PRESIDENTE

Diego Sabatino

IL SEGRETARIO